



CIRCOLO DIDATTICO "S. G. BOSCO"
95033 BIANCAVILLA (CT)
Via B. Croce, 1 – Tel. / Fax 095686340

Circolare n.30 del 11/01/2018

Al Personale Docente scuola primaria
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
SEDE

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni.

Con riferimento all'oggetto, si fa presente quanto segue:

In data 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all'art 19-bis contiene la nuova disciplina riguardante l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

La nuova norma sopra citata attribuisce ai *genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni*, facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali scolastici al termine delle lezioni. ***L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.***

Appare opportuno chiarire, che l'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l'interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un *processo volto alla sua autoresponsabilizzazione*, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale.

Conseguentemente, l'autorizzazione all'uscita autonoma potrà essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori:

- a) **età del minore;**
- b) **grado di autonomia del minore;**
- c) **specifico contesto ambientale.**

Pertanto, il Dirigente Scolastico, sulla base di apposito modello di autorizzazione dei genitori che dovrà essere consegnato in segreteria compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori, **sentiti i docenti del minore**, adotterà apposito provvedimento di autorizzazione, che potrà essere revocato con atto motivato, qualora venissero meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

Il personale scolastico, *anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata*, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario non prevedibile nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Mario Amato)